Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 96 del 26 aprile 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 82

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1998.

Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'A.B.I. (Associazione delle banche operanti sul territorio nazionale) con la quale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari, la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio stesso.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 aprile 1998.

Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'A.B.I. (Associazione delle banche operanti sul territorio nazionale) con la quale sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari, la misura e le modalità di erogazione del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
E
IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA
E ASSISTENZA SOCIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, emanato ai sensi del predetto art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 17 del menzionato decreto legislativo n. 241 e successive integrazioni che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita IVA, di versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del menzionato decreto;

Visto l'art. 19, comma 1, del ripetuto decreto legislativo n. 241 del 1997, che dispone che i versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del successivo comma 5;

Visto l'art. 19, comma 5, del cennato decreto legislativo n 241 del 1997, che prescrive che con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche; che quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; che la convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata;

Visto l'art. 24, comma 8, del menzionato decreto legislativo n. 241 del 1997, che dispone che le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio da parte delle banche sono definite mediante convenzione anche per il periodo transitorio fissato dall'art. 24, comma 1, e che la cennata convenzione rimane in vigore per il suddetto periodo transitorio e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente;

Considerato che il Ministero delle finanze ha interesse a definire modalità di svolgimento del servizio di accoglimento di deleghe di pagamento da parte delle banche secondo criteri uniformi a livello nazionale;

Considerato che l'A.B.I., in quanto associazione delle banche operanti sul territorio nazionale, promuove nell'interesse dei propri associati accordi e/o convenzioni per l'offerta alla clientela di servizi vari;

Considerato che il sistema bancario è in grado, fornendo un servizio di trasmissione telematica dei dati, di soddisfare le esigenze del Ministero delle finanze;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell'art. 19 e del comma 8 dell'art. 24 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va approvata con decreto intermisteriale la convenzione di cui alla premessa;

Visto il parere n. 41694 della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 16 e 23 marzo 1998, in merito allo schema di convenzione in argomento;

Ritenuto di poter concordare sostanzialmente con le osservazioni formulate dal predetto organo consultivo, fatta eccezione per quanto di seguito specificato;

Considerato che la commissione ha rilevato la necessità di sopprimere l'ultimo paragrafo dell'art. 15 della convenzione, laddove, con riferimento alle possibili modifiche derivanti dall'adeguamento delle procedure all'anno 2000 ed all'introduzione dell'Euro, dopo aver affermato che tali modifiche effettuate nell'ambito della generale revisione delle procedure e dei programmi utilizzati dalle banche, «non rilevano ai fini della revisione dei compensi né del diritto di recesso», prevede che «gli eventuali adeguamenti specificatamente riferiti al servizio richiesto con la presente convenzione, saranno valutati di comune accordo dal Ministero delle finanze e dall'A.B.I. per definirne la rilevanza ai soli fini del compenso»;

Ritenuto di non poter concordare con le suddette considerazioni in quanto la previsione di un accordo tra il Ministero delle finanze e l'A.B.I. è finalizzata a valutare la necessità di modifiche delle procedure che dovessero essere specificatamente richieste ai fini dello svolgimento del servizio e conseguentemente la loro eventuale incidenza sui compensi, rinviando poi nelle sedi appropriate, gli adempimenti necessari per la determinazione dei compensi stessi;

Considerato che la Commissione consultiva, con riferimento, al decreto interministeriale di approvazione della convenzione ha ritenuto che lo stesso debba recare l'indicazione dell'impegno di spesa;

Ritenuto al riguardo di dover individuare soltanto il relativo capitolo di spesa sul quale farà carico l'onere derivante dall'applicazione della convenzione;

Visto il parere n. 409/1998, reso in data 15 aprile 1998 con il quale il Consiglio di Stato, Terza sezione, ha espresso avviso favorevole in ordine allo schema di convenzione in argomento, con le osservazioni di cui in motivazione;

Considerato che in linea con dette osservazioni, in uno con la riformulazione dell'art. 14 della convenzione in parola, viene disciplinato all'art. 15 l'obbligo di riservatezza dei dati trattati in ossequio alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e all'art. 21 viene prevista una esplicita clausola arbitrale per dirimere eventuali controversie;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

È approvata la convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Associazione Bancaria Italiana, riportata in allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con la quale sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche, determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema.

Detta convenzione ha durata triennale.

Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'unità previsionale di base 4.1.1.0. - funzionamento - (Capitolo 3458) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 30 aprile 1998

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

Il direttore generale
della previdenza ed assistenza sociale
DADDI

CONVENZIONE SULLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE DI PAGAMENTO RELATIVE AI VERSAMENTI UNITARI E DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DELLE BANCHE

tra

il MINISTERO DELLE FINANZE (di seguito indicato anche come "Amministrazione finanziaria"), con sede in Roma, viale Europa n. 242 - codice fiscale 80207790587 - legalmente rappresentato dal dott. Attilio Befera nato a Roma il 29 giugno 1946, nella sua qualità di Direttore Centrale per la riscossione delegato dal Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate, dott. Massimo Romano, con proprio decreto 27 aprile 1998, n. 66165, la cui copia conforme all'originale viene allegata al presente atto

e

l'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (di seguito indicata anche come "ABI"), con sede in Roma, piazza del Gesù, 49 - codice fiscale 02088180589 - rappresentata dal Dr. Giuseppe Zadra, nato a Trento (TN) il 25 agosto 1941, Direttore Generale della suddetta Associazione, giusta delibera del Comitato Esecutivo del 22 aprile 1998, allegata in estratto

premesso

- che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, "i contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unitari delle imposte, contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto";

- che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997, i versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5; che ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 19, "la banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze";
- che, ai sensi del comma 5, del medesimo art. 19, "con convenzione approvata con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema ...";
- che, con decreto direttoriale emanato in data 30 marzo 1998, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997 è stato approvato il modello di attestazione che le banche devono rilasciare al contribuente;
- che, ai sensi dell'art. 24, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997, fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 28

gennaio 1988, n. 43, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata;

- che, ai sensi dell'art. 24, comma 8, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997, le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio da parte delle banche sono definite mediante convenzione anche per il periodo transitorio fissato dall'art. 24, comma 1. La convenzione rimane in vigore per il suddetto periodo transitorio e, in ogni caso, per non più di tre anni;
- che, ai sensi dell'art. 24, comma 10, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997, per il periodo transitorio fissato dall'art. 24, comma 1, le modalità di versamento alla tesoreria dello Stato delle somme riscosse dalle banche e dai concessionari e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'art. 22 sono disciplinati con regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica in corso di emanazione;
- che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, è individuata la struttura di gestione cui è affidato il compito di ripartire tra gli enti destinatari dei versamenti unitari le somme a ciascuno di essi spettanti e determinate le modalità di attribuzione di tali somme;
- che, a seguito delle predette modificazioni legislative, risultano abolite le modalità di versamento delle imposte e delle ritenute secondo la procedura di "conto fiscale" di cui al D.M. 28 dicembre 1993, n. 567;

- che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 "i contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato ed il versamento omesso" Ai sensi del comma 2, del medesimo art. 23, "le modalità di esecuzione dei pagamenti sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro";
- che il Ministero delle finanze ha interesse a definire modalità di svolgimento del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento da parte delle banche secondo criteri uniformi a livello nazionale;
- che l'ABI, in quanto associazione delle banche operanti sul territorio nazionale, promuove nell'interesse dei propri associati accordi e/o convenzioni per l'offerta alla clientela di servizi vari;
- che il sistema bancario è in grado, fornendo un servizio di trasmissione telematica dei dati, di soddisfare le esigenze del Ministero delle finanze;
- che, nell'ambito della più ampia e libera discrezionalità di ogni banca nel concordare con il Ministero delle finanze la remunerazione dei propri servizi, le condizioni previste nella presente convenzione devono intendersi come massime e pertanto le banche sono libere di addivenire alla stipula di convenzioni bilaterali a condizioni diverse con il Ministero delle finanze, in funzione delle varie realtà aziendali;

tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Ministero delle finanze e l'Associazione bancaria italiana convengono che il servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento che sarà svolto dalle banche convenzionate nell'interesse del Ministero delle finanze, ai sensi degli artt. 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è disciplinato secondo le modalità e le condizioni di seguito specificate.

L'ABI assume l'impegno di comunicare alle banche il testo della presente convenzione.

Le banche che ritengano di svolgere il servizio comunicano la loro adesione al Ministero delle finanze, per il tramite dell'ABI, entro il 27 aprile 1998.

Le adesioni pervenute successivamente a tale data saranno subordinate all'accettazione da parte del Ministero delle finanze.

Art. 2

Oggetto della convenzione

La presente convenzione, stipulata ai sensi degli artt. 19, comma 5, e 24, comma 8 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha per oggetto la determinazione delle modalità di svolgimento, da parte delle banche convenzionate (di seguito indicate come "la banca"), del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari di cui all'art. 17, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997, dovuti allo Stato, alle regioni e agli enti previdenziali dai contribuenti titolari di partita IVA, nonché la fissazione della misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.

Le obbligazioni delle parti, che hanno natura privatistica, sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.

Art. 3

Accoglimento delle deleghe

La banca accoglie le deleghe di pagamento consegnate ai propri sportelli, senza fare distinzione in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti. Il servizio è svolto, nel corso dell'intero anno, da succursali presenti sul territorio nazionale in numero non inferiore, per ciascuna provincia, all'80% di quelle con almeno tre addetti.

La banca è tenuta ad accogliere le deleghe di pagamento anche in caso di saldo finale uguale a zero mentre è tenuta a rifiutare le deleghe con saldo finale negativo.

Le deleghe di pagamento sono conferite con la utilizzazione del modello già citato, conforme a quello approvato con decreto direttoriale emanato in data 30 marzo 1998.

La banca predispone e tiene a disposizione dei contribuenti presso gli sportelli adibiti al servizio la modulistica da utilizzare per il conferimento delle deleghe di pagamento, unitamente al testo delle "avvertenze per la compilazione", quale approvato dal Ministero delle finanze.

Il testo delle "avvertenze", che può essere stampato unitamente al modello o in un foglio a parte da tenere a disposizione dei contribuenti interessati, è aggiornato in relazione alle modifiche normative intervenute ovvero in relazione alla istituzione di nuovi codici di versamento, secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle finanze. E' comunque consentito alla banca utilizzare la modulistica con le avvertenze non aggiornate fino ad esaurimento delle scorte.

La banca è tenuta a mettere a disposizione della clientela l'elenco dei codici tributo, delle causali contributo, con l'indicazione della struttura dei periodi di riferimento di ognuno di essi e delle relative legende, quale fornito dall'Amministrazione finanziaria. In caso di

aggiornamento la banca rende disponibile alla clientela la nuova versione di detto elenco entro i 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione finanziaria.

Le deleghe di pagamento conferite con modulistica predisposta da terzi sono accolte sempre che il modello, oltre a rispettare la conformità e i requisiti previsti al terzo paragrafo, sia predisposto in almeno tre copie, riporti la denominazione dell'impresa che lo ha stampato e rechi la dizione "conforme al modello ministeriale"

Le banche non sono tenute ad indicare sull'attestazione da rilasciare al contribuente i dati di cui all'art. 2250 del cod.civ. e agli artt. 13, secondo comma, e 64, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 4

Controllo dei dati esposti sui modelli di delega

All'atto del conferimento della delega di pagamento, la banca verifica:

a) la completezza dei dati richiesti dalla sezione 1 del modello (contribuente) approvato con il citato decreto direttoriale;

b) con riferimento ad ogni pagamento effettuato ovvero ad ogni rimborso portato in compensazione, la presenza di tutti gli elementi identificativi previsti nel modello;

c) con riferimento ai dati esposti nella sezione 2 (erario), nella sezione 3 (INPS), e nella sezione 4 (regioni) del modello, la presenza e la esattezza del saldo algebrico indicato in ciascuna sezione;

d) con riferimento al punto 5 del modello (saldo finale), la presenza e l'esattezza del saldo algebrico indicato, il cui importo non deve essere mai inferiore a zero;

e) che i rimborsi portati in compensazione (importi a credito compensati), esposti nella sezione 2 (erario), nella sezione 3 (contributi previdenziali e assistenziali) e

nella sezione 4 (regioni) del modello, non superino la cifra di 500 milioni di lire per delega sulla base delle specifiche tecniche fornite dal Ministero delle Finanze.

f) la presenza della firma del soggetto delegante.

La banca richiede al soggetto delegante di completare gli elementi omessi ovvero di correggere quelli errati mediante presentazione di una nuova delega. La delega di pagamento è rifiutata qualora le integrazioni o correzioni richieste non vengano effettuate.

Art. 5

Attestazione di pagamento

Per ciascuna delega di pagamento accolta la banca restituisce al soggetto delegante la copia firmata del modello, quale attestazione dell'avvenuto pagamento. Le deleghe di pagamento accolte sono irrevocabili ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 11 (pagamento mediante assegni).

L'attestazione di pagamento è rilasciata anche nel caso in cui, per effetto dei rimborsi richiesti portati in compensazione, la delega di pagamento esponga al punto 5 (saldo finale) un saldo finale uguale a zero.

Art. 6

Modalità di accreditamento al concessionario e modalità di versamento alla tesoreria provinciale dello Stato

La banca delegata accredita al concessionario le somme di competenza dell'erario e versa alla tesoreria le somme di competenza di INPS e regioni, secondo le modalità ed i termini stabiliti con le disposizioni del regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica citato in premessa.

In particolare, la banca delegata procede:

1. alla determinazione delle somme da versare agli enti destinatari, secondo quanto indicato nell'allegato n. 1;
2. all'accreditamento delle somme ai concessionari, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 2;
3. al versamento alla tesoreria provinciale dello Stato, secondo le modalità indicate nell'allegato n. 3.

Art. 7

Versamenti integrativi

Nel caso di versamenti inferiori a quelli dovuti, per la differenza la banca accredita il competente concessionario della riscossione o effettua il versamento in tesoreria, così come indicato all'art. 6.

L'informazione relativa all'ammontare del versamento integrativo deve essere trasmessa alla Struttura di gestione, individuata con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità proprie della procedura utilizzata per il versamento ordinario.

Art. 8

Acquisizione dei dati

La banca provvede ad acquisire su supporto informatico sia i dati contenuti nelle deleghe di pagamento accolte sia quelli relativi ai versamenti effettuati. Ove il codice fiscale del contribuente, indicato nella sezione 1 (contribuente) del modello, risulti errato, la banca acquisisce le generalità o la denominazione del contribuente stesso.

L'acquisizione è effettuata secondo le specifiche tecniche previste dal citato regolamento da adottare con decreto del Presidente della Repubblica. Il programma di acquisizione dei dati è scelto autonomamente dalla banca.

Prima della trasmissione alla struttura di gestione, i dati relativi alle deleghe di pagamento e ai versamenti effettuati sono sottoposti a controllo utilizzando programmi elettronici e strumenti tabellari forniti e costantemente aggiornati dall'Amministrazione finanziaria. Ai fini sanzionatori si intendono validi unicamente gli esiti dei controlli effettuati dalla struttura di gestione.

L'Amministrazione finanziaria mantiene attivo, a disposizione delle banche, un ambiente elaborativo di prova utilizzabile sia in fase di avvio che di adeguamento della procedura.

Art. 9

Trasmissione dei dati

Secondo quanto previsto dal citato regolamento, la banca delegata trasmette entro le ore 24 del quarto giorno lavorativo successivo all'accoglimento delle deleghe, i dati analitici e le rendicontazioni delle operazioni eseguite, in unico flusso alla struttura di gestione, in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal citato decreto del Presidente della Repubblica.

L'invio alla struttura di gestione è effettuato mediante utilizzo della rete interbancaria e per il tramite di un centro applicativo designato dall'ABI. Il centro applicativo deve dotarsi di procedure per il disaster recovery ed avvalersi di un centro alternativo per il back-up, in modo da essere in grado di riattivare il servizio entro 48 ore.

La struttura di gestione, eseguiti i controlli di sua competenza, ne trasmette gli esiti al centro applicativo secondo le specifiche di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica. In caso di esito positivo del controllo, la struttura di gestione trasmette al medesimo centro applicativo un indicatore di accettazione. In caso di esito negativo, trasmette la lista degli errori.

La struttura di gestione, al ricevimento dei flussi informativi trasmessi dalle banche delegate, ne verifica la rispondenza alle specifiche tecniche, segnalando eventuali esiti negativi entro 48 ore dalla ricezione dei flussi stessi.

Le banche aderenti alla presente convenzione ed il centro applicativo designato dall'ABI definiscono, con apposito accordo, i reciproci rapporti anche ai fini di eventuali penalità derivanti da inadempimenti del centro applicativo nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate dalle banche stesse.

Art. 10

Versamenti effettuati in eccesso

Per i versamenti effettuati, ai concessionari o alla tesoreria dello Stato, in eccesso rispetto a quanto dovuto, la banca presenta apposita istanza di rimborso al Ministero delle finanze, Direzione centrale per la riscossione, attraverso la Struttura di gestione.

Il Ministero delle finanze provvede al rimborso, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, mediante accredito del conto di gestione detenuto dalla banca richiedente presso la Banca d'Italia. La somma rimborsata è aumentata degli interessi per il periodo intercorrente tra la data della richiesta di rimborso e la data dell'accredito del rimborso.

Gli interessi sono calcolati sulla base di un tasso annuo pari al tasso legale vigente alla data della richiesta di rimborso.

I termini e le modalità di rimborso previsti dal presente articolo si applicano anche per il pagamento alla banca della commissione ad essa spettante nel caso in cui le somme incassate in ciascuna giornata non sono state sufficienti a coprire l'ammontare della commissione ad essa spettante.

I termini e le modalità di rimborso previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso di richieste relative a deleghe pagate con assegno successivamente risultato impagato.

Art. 11

Pagamento mediante assegni

La banca accoglie le deleghe di pagamento anche nel caso in cui il contribuente abbia messo a disposizione le somme oggetto della delega mediante negoziazione salvo buon fine di assegno bancario tratto dal contribuente a favore di sè stesso o di assegno circolare emesso all'ordine dello stesso contribuente e girato per l'incasso alla banca delegata. In entrambi i casi l'assegno deve essere espresso in lire e deve essere di importo pari al saldo finale della delega conferita.

A fronte delle deleghe di cui al primo paragrafo la banca annota gli estremi dell'assegno negoziato nell'attestazione di pagamento restituita al contribuente ai sensi dell'art. 5 ed evidenzia il pagamento mediante assegno nel flusso informativo trasmesso alla struttura di gestione ai sensi dell'art. 9.

Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, anche parzialmente, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso. L'assegno si considera scoperto o non pagabile quando la banca trattaria o emittente lo abbia segnalato come tale alla banca delegata.

Nei casi di cui al precedente paragrafo la banca dichiara al contribuente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, l'attestazione rilasciata è priva di qualsiasi efficacia dalla data di rilascio e che il pagamento deve considerarsi non effettuato. La stessa dichiarazione è dovuta qualora l'assegno sia stato pagato solo in parte, insieme alle informazioni relative alle disponibilità a favore del contribuente esistenti presso la banca, in relazione al pagamento parziale effettuato dalla banca trattaria.

Per le deleghe di cui al terzo paragrafo la banca richiede altresì alla struttura di gestione l'accredito, sul proprio conto di gestione intrattenuto presso la Banca d'Italia, delle somme versate ai sensi dell'art. 6. La richiesta è effettuata, entro il 15 del mese successivo per gli assegni risultati scoperti o comunque non pagabili nel mese precedente, con le modalità definite nell'art. 10.

Per il termine e le modalità di rimborso da parte del Ministero delle finanze si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 (versamenti effettuati in eccesso).

Art. 12

Pagamento mediante carta "PagoBANCOMAT"

La banca accoglie le deleghe di pagamento anche nel caso in cui il contribuente abbia messo a disposizione le somme oggetto della delega mediante pagamento con carta "PagoBANCOMAT", presso gli sportelli bancari ove siano installati terminali elettronici idonei a fornire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. In tal caso, l'importo del pagamento, da considerarsi definitivo, non può eccedere l'importo autorizzato dalla banca emittente la carta al momento della richiesta di utilizzo.

Art. 13

Conservazione dei documenti

La banca conserva la copia del modello (attestato) per un periodo di 10 anni successivi a quello in cui l'operazione è stata eseguita.

La suddetta copia del modello può essere conservata sotto forma di registrazioni su supporti di immagini "validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge" ai sensi dell'art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59 e successivi regolamenti di attuazione.

Art. 14

Utilizzo di soggetti esterni

La banca, previo assenso del Ministero delle finanze, può avvalersi di soggetti esterni per l'esecuzione degli adempimenti previsti dagli articoli 8, 9, 13. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 15.

Art. 15

Obbligo di riservatezza

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della presente convenzione sarà attuato dalla banca, in qualità di "Titolare", secondo le norme di salvaguardia dettate dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine la banca dichiara che i predetti dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati acquisiti e che potranno essere trattati sempre per le medesime finalità, anche da soggetti esterni che, per conto della banca effettuano trattamenti correlati alle lavorazioni inerenti il servizio in esame.

I luoghi presso i quali saranno effettuate le lavorazioni oggetto del conferimento dovranno essere dislocati nell'ambito dell'Unione Europea e, comunque, in Stati che abbiano dato attuazione alla convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati, o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

Art. 16

Variazioni delle procedure

Il Ministero delle finanze e l'ABI definiscono, con appositi accordi, le eventuali variazioni alle modalità ed ai tempi di svolgimento del servizio (ivi compresi le specifiche tecniche e i relativi standard di colloquio) che si rendano opportune o necessarie anche a

seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure.

In caso di modifiche derivanti da eventuali provvedimenti legislativi saranno definiti di comune accordo i tempi e le modalità di applicazione delle sanzioni, tenuto conto delle variazioni da apportare alle procedure in essere.

Le variazioni dei programmi derivanti dall'adeguamento all'anno 2000 ed all'introduzione dell'Euro che si rendano necessarie nell'ambito della generale revisione delle procedure e dei programmi utilizzati dalle banche convenzionate, non rilevano ai fini della revisione dei compensi né del diritto di recesso per quanto previsto nella presente convenzione; gli eventuali adeguamenti specificamente riferiti al servizio richiesto con la presente convenzione, saranno valutati di comune accordo dal Ministero delle Finanze e dall'ABI per definirne la rilevanza ai soli fini dei compensi.

Art. 17

Eventi eccezionali

Qualora la banca non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgt. 15 gennaio 1948, n. 1, e i termini per la esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi sono prorogati di cinque giorni, a decorrere dal giorno in cui la banca abbia ripreso a funzionare.

Qualora il Centro Applicativo designato dall'ABI, di cui all'art. 9, secondo paragrafo ovvero i soggetti esterni utilizzati dalla banca nello svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 14, non abbiano potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo paragrafo, i termini per la esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati di

cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto centro applicativo e gli altri soggetti sopraindicati abbiano ripreso a funzionare. In tali casi, la situazione di mancato funzionamento è certificata con dichiarazione del Centro Applicativo o di uno degli altri soggetti, rilasciata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora la Banca d'Italia non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al primo paragrafo, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancato funzionamento sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca d'Italia abbia ripreso a funzionare.

Art. 18

Compensi

Il Ministero delle finanze riconosce alla banca per lo svolgimento del servizio regolato nella presente convenzione un compenso pari a lire 6.750 (seimilasettecentocinquanta), salvo quanto previsto ai paragrafi successivi, per ciascuna delega di pagamento accolta (anche se il pagamento è effettuato con assegno o carta "PagoBANCOMAT), anche se il saldo finale è uguale a zero. La banca trattiene direttamente l'ammontare complessivo dei compensi ad essa dovuti dalle somme da riversare, secondo le modalità indicate nell'art. 6 ovvero attiva la procedura di cui all'art. 10.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'entità del compenso viene come sopra concordata nell'importo di L. 6.750 (seimilasettecentocinquanta), tenuto conto del beneficio che si presume mediamente conseguito, in relazione ad ogni singola delega, dalle banche aderenti alla convenzione, per effetto della disponibilità temporanea delle somme incassate ai sensi dei precedenti artt. da 1 a 5 e riversate agli enti destinatari ai sensi degli artt. 6 e 7.

Più in particolare, le parti si danno reciprocamente atto che tale beneficio è stimabile, quale valore medio riferito ad ogni singola delega, nell'importo di L. 6.500 (seimilacinquecento) e che, pertanto, il compenso figurativo globale - pari all'importo del compenso di L. 6.750 di cui al primo paragrafo del presente articolo e del suddetto beneficio per un valore medio di L. 6.500 - è pari a L. 13.250 (tredicimiladuecentocinquanta).

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che la definizione del compenso figurativo globale è stata effettuata con riguardo ai costi diretti e indiretti relativi al servizio disciplinato dalla presente convenzione, sulla base, in particolare, delle seguenti assunzioni:

a) caratteri medi per delega 160, il cui costo di gestione è commisurato nel 40% del compenso figurativo globale;

b) totale delle deleghe 34 milioni;

c) il beneficio per ciascuna delega, pari a L. 6.500, derivante dalla temporanea disponibilità delle somme incassate, è stato definito sulla base dei seguenti parametri:

  c1) importo globale annuo dei pagamenti: 400.000 miliardi di lire;

  c2) numero delle deleghe da acquisire dalle banche: 34 milioni;

  c3) tasso medio interbancario: 5% annuo;

  c4) durata della giacenza: 4,06 giorni.

Salvo quanto previsto al terzultimo paragrafo, su richiesta di una delle parti - da effettuare entro il mese di febbraio 1999 e di febbraio 2000, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - si procederà alla verifica dei valori sopra indicati, al fine di ridefinire il compenso figurativo globale e/o il compenso di cui al primo paragrafo del presente articolo, rispettivamente per il periodo 1° maggio 1999/30 aprile 2000 e 1° maggio 2000/30 aprile 2001

Ai fini dei dati relativi ai mesi di marzo e aprile 1999 (o rispettivamente marzo e aprile 2000) si utilizzerà la media dei dieci mesi antecedenti al mese di marzo (ad eccezione di maggio e di dicembre).

Per quanto riguarda il parametro c3), si farà riferimento alla media aritmetica mensile relativa al mese di febbraio 1999, o rispettivamente al mese di febbraio 2000, del tasso interbancario SPOT-NEXT denaro rilevato giornalmente dal Comitato di gestione MID-ATIC e pubblicato sulla REUTERS (o su analogo mercato esistente alla data della verifica). Tale tasso sarà sommato algebricamente al valore pari alla metà della differenza tra il valore medio del tasso sui depositi interbancari a 3, 6 e 12 mesi (media aritmetica dei tassi rilevati nel mese di febbraio) ed il valore del tasso interbancario medio mensile SPOT-NEXT di cui sopra.

Ai fini di quanto sopra si precisa che:

- nell'ipotesi di variazione del parametro a), il compenso figurativo globale verrà ricalcolato tenendo presente che lo stesso parametro rappresenta il 40% dello stesso compenso figurativo globale nonché tenendo conto di eventuali inserimenti, nel periodo di riferimento del compenso ricalcolato, di nuovi codici di versamento.
- nell'ipotesi di variazione del parametro b), i costi indiretti, pari al 28% del compenso figurativo globale, sono interamente assorbiti dai primi 34 milioni di deleghe. Considerando che, per le deleghe eccedenti, non si terrà conto di detti costi indiretti, si procederà conseguentemente a ricalcolare il compenso figurativo globale in base al numero complessivo delle deleghe presunte.
- nell'ipotesi di variazione del parametro c), il compenso figurativo globale resterà immutato, pertanto l'importo del compenso di cui al paragrafo 1) del presente articolo sarà conseguentemente rideterminato, tenuto conto, se del caso, delle variazioni intervenute nelle altre componenti.

Le variazioni delle procedure di cui all'art. 16 comportano a richiesta delle parti una variazione del compenso come sopra stabilito. Il Ministero delle finanze e l'ABI determinano di comune accordo l'importo della variazione da apportare, che è in ogni caso riconosciuta con decorrenza dalla data di applicazione della variazione.

L'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 28 del D.Lgs. n. 241/1997, comporta che il Ministero delle finanze e l'ABI procedano alla revisione delle procedure e dei relativi compensi.

Il Ministero delle Finanze potrà acquisire, insieme all'ABI, nel corso del periodo di riferimento e da un campione di banche individuate d'intesa con l'ABI, dati ed elementi ai fini della verifica dell'andamento dei parametri assunti in convenzione per la determinazione dei compensi.

I compensi suddetti sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 10, n. 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 19

Penalità

Le eventuali irregolarità commesse nello svolgimento del servizio nei primi 2 mesi di attivazione dello stesso e regolarizzate nello stesso periodo non sono soggette a penalità.

Le eventuali irregolarità commesse sia nei primi due mesi di attivazione del servizio e non regolarizzate in tale periodo sia commesse nel terzo e nel quarto mese, purchè regolarizzate nello stesso periodo, sono soggette a penalità nella misura del 20% di quelle previste a regime e non si dà luogo alla sospensione.

A partire dal quinto mese di attivazione del servizio sono applicate le sanzioni indicate nell'allegato n. 4 alla presente convenzione anche per le irregolarità commesse nei periodi precedenti e non regolarizzate

Il Ministero delle finanze e l'ABI, sulla base delle irregolarità riscontrate nel periodo transitorio di cui al paragrafo 1, possono rideterminare di comune accordo le irregolarità da sanzionare e la misura delle penalità da applicare.

Art. 20

Disfunzioni operative

E' costituito un comitato consultivo, composto da rappresentanti del Ministero delle finanze e dell'ABI con il compito di esaminare eventuali questioni di carattere applicativo connesse allo svolgimento del servizio e prospettare utili soluzioni.

Nel caso di disfunzioni operative di qualsiasi natura, il comitato si riunisce nel più breve tempo possibile, e comunque entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta formulata per iscritto da una delle due parti.

Art. 21

Clausola arbitrale

Ogni controversia nascente dalla presente convenzione è deferita ad un collegio di tre arbitri che decide ai sensi degli articoli 808 e seguenti del codice di procedura civile.

La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale lo comunica all'altra parte, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, specificando l'oggetto della domanda e nominando il proprio arbitro. Qualora l'altra parte, entro 20 giorni dalla predetta notificazione, non proceda, con le stesse formalità, alla nomina del proprio arbitro, la parte interessata può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale di Roma. Il terzo arbitro è nominato dal presidente del tribunale di Roma.

E' facoltà della parte nei cui confronti è proposta la domanda di arbitrato declinare la competenza del collegio arbitrale nei modi e termini di cui al paragrafo precedente.

Art. 22

Adempimenti a carico dell'ABI

L'ABI si impegna a informare tutte le banche circa le variazioni e gli altri interventi concordati con il Ministero delle finanze, ai sensi degli artt. 16, 18, 19 e 20.

Art. 23

Durata della convenzione

La convenzione ha effetto dal 1° maggio 1998, per le deleghe di pagamento conferite agli sportelli della banca a partire dalla data stessa, al 30 aprile 2001

La banca ha facoltà di recesso dalla presente convenzione qualora le modalità di svolgimento del servizio siano state variate secondo quanto previsto nell'art. 16, primo paragrafo. In tal caso il recesso è comunicato al Ministero delle finanze - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro tre mesi dal ricevimento della notizia della variazione apportata ed ha effetto dal sesto mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

L'ABI ha facoltà di recesso dalla presente convenzione qualora le modalità di svolgimento del servizio siano state significativamente variate in conseguenza di provvedimenti legislativi secondo quanto previsto nell'art. 16, primo paragrafo. In tal caso il recesso è comunicato al Ministero delle finanze - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro tre mesi dal ricevimento della notizia della variazione apportata ed ha effetto dal sesto mese successivo alla comunicazione.

Art. 24

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 41, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

Art. 25

Valore degli allegati

Il presente atto si compone di 25 articoli e di n. 5 allegati che, sottoscritti dalle parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Roma, 30 aprile 1998

Ministero delle finanze Dipartimento delle Entrate
il Direttore Centrale per la riscossione: BEFERA

Associazione Bancaria Italiana
il Direttore Generale: ZANTA

ALLEGATI

ALL. 1	Determinazione delle somme da versare agli enti destinatari
ALL. 2	Modalità di accreditamento al concessionario
ALL. 3	Modalità di versamento alla tesoreria provinciale dello Stato
ALL. 4	Penalità
ALL. 5	Copia conforme del decreto dirigenziale del 27 aprile 1998, n. 66165, contenente delega di firma al Direttore Centrale per la riscossione
ALL. 6	Estratto delibera del Comitato Esecutivo dell'ABI del 22 aprile 1998

ALLEGATO N. 1

Determinazione delle somme da versare agli enti destinatari

La banca delegata, entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento delle deleghe:

- quotidianamente accredita in via telematica al concessionario competente in ragione della filiale che ha ricevuto il versamento, al netto della commissione ad essa spettante e dell'eventuale compensazione operata dal contribuente con i saldi della sezione 3-INPS e della sezione 4-Regioni, le somme relative al saldo della sezione 2 dei modelli compilati dai contribuenti;
- quotidianamente versa in via telematica ed a livello nazionale, l'ammontare delle somme di competenza dell'INPS e delle regioni incassate presso i propri sportelli, come risultante dalla somma dei saldi finali delle deleghe ricevute ed al netto degli accreditamenti effettuati ai concessionari e delle commissioni ad esse spettanti, nell'apposita contabilità speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Sulla base di tali disposizioni la banca procede alla determinazione delle somme da versare agli enti destinatari come segue:

A) Versamento ai concessionari

Per ciascuna giornata di riscossione e per tutte le deleghe incassate presso gli sportelli di ciascuna provincia, la banca calcola:

a) la somma algebrica dei saldi indicati alla Sezione 2 del modello (saldo dei pagamenti e rimborsi di pertinenza dell'erario);
b) il totale delle somme nette incassate, quali indicate alla Sezione 5 del modello (saldo finale);

c) le commissioni ad essa spettanti per le deleghe incassate nella provincia;

d) la disponibilità di cassa intesa quale differenza tra il totale delle somme incassate (prec. punto b) e le commissioni spettanti per quella provincia (prec. punto c). La disponibilità è da intendersi uguale a zero se tale differenza è negativa.

Dal raffronto degli importi di cui al precedente comma, versa al concessionario della provincia l'importo così calcolato:

1. se il totale delle somme di spettanza dell'erario (prec. punto a) risulta uguale o inferiore all'importo delle commissioni spettanti per quella provincia (prec. punto c), non esegue nessun versamento per quella provincia. Altrimenti:
2. se il totale della disponibilità di cassa (prec. punto d) risulta inferiore all'importo di spettanza dell'erario per quella provincia (prec. punto a), versa l'intera disponibilità di cassa. Altrimenti:
3. se la differenza tra il totale delle somme di spettanza dell'erario (prec. punto a) e l'importo delle commissioni spettanti per quella provincia (prec. punto c) è positiva, versa la differenza tra il totale delle somme di spettanza dell'erario (prec. punto a) e l'importo delle commissioni spettanti per quella provincia (prec. punto c).

B) Versamento alla Banca d'Italia

Per ciascuna giornata di riscossione e per tutte le deleghe incassate presso tutti gli sportelli dell'Istituto, la banca calcola:

a) il totale delle somme nette incassate, quale sommatoria di quanto incassato in ciascuna Provincia;

b) il totale delle commissioni spettanti, quale sommatoria di quanto determinato per ciascuna Provincia;

c) il totale dei versamenti effettuati ai Concessionari per ciascuna Provincia,

e versa alla Banca d'Italia:

se la differenza tra il totale delle somme nette incassate (prec. punto a), il totale delle commissioni spettanti (prec. punto b) ed il totale dei versamenti effettuati ai Concessionari (prec. punto c) (a - b - c) è positivo versa tale differenza. Altrimenti non effettua alcun versamento.

ALLEGATO N. 2

Modalità di accreditamento al concessionario

La banca accredita in forma irrevocabile le somme di competenza dell'Erario, determinate come descritto nell'allegato n. 1, al competente concessionario entro il quarto giorno lavorativo successivo all'accoglimento delle deleghe, con valuta e disponibilità del giorno di accreditamento.

L'accredito è effettuato, al netto del compenso ad essa spettante, al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza che ha accolto la delega, sul conto corrente bancario intrattenuto dallo stesso concessionario presso la banca prescelta, mediante un trasferimento da regolare sul conto di gestione della banca e da eseguire attraverso la procedura BIR (bonifico di importo rilevante), secondo le regole dalla stessa previste, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo di detta procedura, attraverso la movimentazione diretta del conto di gestione.

Per le sole banche che intrattengono rapporto di conto con il concessionario, l'accredito deve essere effettuato, anziché attraverso la procedura BIR, mediante accredito diretto in conto.

Entro le ore 13 del quarto giorno lavorativo successivo all'accoglimento delle deleghe, la banca trasmette altresì al concessionario competente una comunicazione (attestazione di accreditamento) contenente l'ammontare delle somme accreditate ed i dati necessari al calcolo delle commissioni spettanti. La comunicazione (attestazione di accreditamento) è effettuata in via telematica, secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato n. 1 al decreto del presidente della repubblica.

Nel caso in cui l'ammontare del compenso spettante sia superiore alle somme da versare, fatto salvo quanto previsto dal secondo capoverso dell'allegato n. 3 la banca chiede all'Amministrazione finanziaria la liquidazione della parte di compenso ancora dovuta nelle forme previste dall'art. 10. L'Amministrazione finanziaria provvede secondo le disposizioni del medesimo art. 10.

ALLEGATO N. 3

Modalità di versamento alla tesoreria provinciale dello Stato

La banca delegata, entro il quarto giorno lavorativo successivo all'accoglimento delle deleghe, versa le somme di competenza dell'INPS e delle Regioni, determinate come descritto nell'allegato n. 1, nell'apposita contabilità speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica citato in premessa mediante trasferimento da regolare sul conto di gestione della banca e da eseguire attraverso la procedura BIR, secondo le regole dalla stessa previste, e nel rispetto dei criteri tecnici operativi indicati nell'allegato n. 1 al decreto del presidente della repubblica (allegato tecnico).

Il versamento è effettuato al netto del compenso spettante, da recuperare in via prioritaria sull'importo del saldo della sezione 2 (erario) del modello e, solo in caso di incapienza, su quello del saldo delle sezioni 3 (contributi previdenziali e assistenziali) e 4 (regioni).

L'ordine di pagamento tramite procedura BIR deve essere inviato alla Banca d'Italia entro le ore 16,00 del terzo giorno lavorativo successivo all'accoglimento delle deleghe, con regolamento entro il giorno lavorativo successivo (ore 15,50 ovvero 12,40 in caso di semifestività nazionale).

Qualora la banca eccezionalmente non fosse in grado di determinare con precisione l'importo da versare, l'ordine di pagamento tramite procedura BIR da inviare alla Banca d'Italia entro il termine temporale indicato al comma precedente può essere effettuato per un importo parziale e deve contenere l'informazione del presumibile ammontare integrativo che sarà versato entro il giorno lavorativo successivo.

L'ordine di pagamento tramite procedura BIR relativo a detto versamento integrativo deve essere inviato alla Banca d'Italia entro le ore 14,50 (12,20 in caso di semifestività

nazionale) del quarto giorno lavorativo successivo all'accogliemento delle deleghe, regolamento nello stesso giorno (ore 15,50 ovvero 12,40 in caso di semifestività nazionale).

In caso di impossibilità di utilizzo della procedura BIR:

- entro le ore 16 del terzo giorno lavorativo successivo all'accoglimento delle deleghe, in luogo dell'invio dell'ordine di pagamento, la banca deve segnalare alla Banca d'Italia - con le modalità che saranno stabilite con accordi successivi tra l'ABI e la Banca d'Italia - l'ammontare del versamento che verrà regolato nel giorno lavorativo successivo;
- nella data di regolamento, la banca deve eseguire il versamento tramite la movimentazione diretta del conto di gestione, che deve essere disposta entro le ore 15 con le modalità indicate nell'allegato alla presente convenzione.

ALLEGATO N. 4

Penalità

Problemi relativi ai flussi di denaro

Categoria di sanzione	Tipo di inconveniente	Trattamento da parte del Centro di Gestione	Sanzione prevista
Assenza del flusso di denaro	Bonifici/accrediti omessi Ritardo nell'esecuzione dei bonifici/accrediti di una giornata contabile	Segnalazione alla banca dell'assenza del denaro. Sospensione del flusso informativo.	-25% del totale del compenso di cui all'art. 18, primo paragrafo, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al quarto giorno; 50% dal quinto giorno e per ogni ulteriore giorno -sospensione dal servizio: oltre 12 giornate contabili errate in un anno, con un massimo di 5 giornate relative all'ultimo o penultimo giorno di scadenza
Squadratura del flusso: (Informazioni> Bonifico/Accredi-to)	Importi nel flusso informativo superiori ai bonifici ed accrediti.	Rigetto del flusso Segnalazione alla banca	-25% del totale del compenso di cui all'art. 18, primo paragrafo, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al quarto giorno; 50% dal quinto giorno lavorativo e per ogni ulteriore giorno -sospensione dal servizio: oltre 12 giornate contabili errate in un anno, con un massimo di 5 giornate relative all'ultimo o penultimo giorno di scadenza.

Problemi relativi ai flussi informativi

Categoria di sanzione	**Tipo di inconveniente**	**Trattamento da parte del Centro di Gestione**	**Sanzione prevista**
Assenza del flusso informativo	Mancata fornitura dei dati analitici delle deleghe di una giornata contabile. Ritardo nelle forniture dei flussi dei dati analitici delle deleghe	Segnalazione alla banca dell'assenza dei dati	-5% del totale del compenso di cui all'art. 18, primo paragrafo, del flusso per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al 4° giorno; 10% dal 5° giorno lavorativo per un ulteriore giorno, con un minimo di £. 50.000 ed un massimo di 10 volte il totale del compenso di cui all'art. 18, primo paragrafo. -sospensione dal servizio: oltre 12 giornate contabili errate in un anno, con un massimo di 5 giornate relative all'ultimo o penultimo giorno di scadenza.
Squadratura del flusso (Denaro> Informazioni)	Bonifici ed accrediti superiori agli importi del flusso informativo	Rigetto del flusso Segnalazione alla banca Se la banca riconferma i dati inviati, la Struttura di Gestione elabora il flusso per la ripartizione del denaro. La banca deve presentare istanza di	- 5% del totale del compenso di cui all'art. 18, primo paragrafo, del flusso per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al 4° giorno; 10% dal 5° giorno lavorativo per un ulteriore giorno, con un minimo di £. 50.000 ed un massimo di 10 volte il totale del compenso di cui

		rimborso per la quota di versamento eccedente	all'art. 18, primo paragrafo. -sospensione dal servizio: oltre 12 giornate contabili errate in un anno, con un massimo di 5 giornate relative all'ultimo o penultimo giorno di scadenza.
Non elaborabilità del flusso	Non elaborabilità di un flusso per errori nella struttura del flusso (record di testa errato, tracciati non corretti, sequenze di record errate, ecc.) oppure per • Presenza di deleghe non quadrate (saldo finale non corrispondente alla somma algebrica dei singoli importi); • Codici tributo Erario, codici sede INPS e codici Regioni inesistenti; • Assenza o incompletezza dei dati anagrafici in caso di codice fiscale errato; • Data della delega errata formalmente; • Estremi identificativi dei bonifici e/o degli accrediti errati.	Rigetto del flusso Segnalazione alla banca	-5% del totale del compenso di cui all'art. 18, primo paragrafo, del flusso per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al 4° giorno; 10% dal 5° giorno lavorativo per un ulteriore giorno, con un minimo di £. 50.000 ed un massimo di 10 volte il totale del compenso di cui all'art. 18, primo paragrafo. - sospensione dal servizio: oltre 12 giornate contabili errate in un anno, con un massimo di 5 giornate relative all'ultimo o penultimo giorno di scadenza.

Problemi relativi a entrambi i flussi

Categoria di sanzione	Tipo di inconveniente	Trattamento da parte del Centro di Gestione	Sanzione prevista
Assenza di entrambi i flussi ("delega nel cassetto")	Mancata trasmissione del bonifico e delle informazioni limitatamente ad una modesta quantità di deleghe.	La Struttura di Gestione individua tali deleghe a seguito di specifica indicazione da parte della banca.	-25% del totale del compenso di cui all'art. 18, primo paragrafo, per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al quarto giorno; 50% dal quinto giorno lavorativo e per ogni ulteriore giorno. - sospensione dal servizio: superamento dello 0,15% delle deleghe accolte in un anno

Compensazioni superiori a 500 milioni

Categoria di sanzione	Tipo di inconveniente	Trattamento da parte del Centro di Gestione	Sanzione prevista
Compensazioni superiori a 500 milioni	Delega con totali di sezione degli importi a credito compensati (Totale B, D, F e H) degli importi compensati maggiori di 500 milioni.	Accettazione del flusso. Segnalazione alla banca.	- 10% dell'importo eccedente i 500 milioni. Sospensione del servizio: oltre 6 volte in un anno.

Sanzioni su errori nei flussi analitici delle deleghe

Sanzioni sulle singole tipologie di errori commessi dai contribuenti e non sanati dalla banca

Errori: periodo di riferimento erario, causale INPS, periodi di riferimento INPS, contributi *dovuti o a credito* INPS, periodi di riferimento Regioni.

Fascia	Tasso di errore mensile	Sanzione pecuniaria	Sospensione dal servizio
Prima fascia	da 0,0% a 0,2%	15% del compenso di cui all'art. 18, primo paragrafo, sulle deleghe errate	-
Seconda fascia	oltre 0,2% fino a 0,5%	1 volta il compenso di cui all'art. 18, primo paragrafo, sulle deleghe errate	-
Terza fascia	oltre 0,5% fino a 1,0%	2 volte il compenso di cui all'art. 18, primo paragrafo, sulle deleghe errate	-
Quarta fascia	oltre 1,0%	3 volte il compenso di cui all'art. 18, primo paragrafo sulle deleghe errate	oltre 1,0% mensile per cinque volte in un anno per tipologia di errore.

Sanzioni sulle singole tipologie di errori commessi dai contribuenti e non sanati dalla banca

Errori: codice fiscale, matricola INPS, codice tributo Erario, codice tributo Regione, codice sede INPS.

Fascia	Tasso di errore mensile	Sanzione pecuniaria	Sospensione dal servizio
Prima fascia	da 0,0% a 0,2%	30% del compenso di cui all'art. 18, primo paragrafo, sulle deleghe errate	-
Seconda fascia	oltre 0,2% fino a 0,5%	2 volte il compenso di cui all'art. 18, primo paragrafo, sulle deleghe errate	-
Terza fascia	oltre 0,5% fino a 1,0%	4 volte il compenso di cui all'art. 18, primo paragrafo, sulle deleghe errate	-
Quarta fascia	oltre 1,0%	6 volte il compenso di cui all'art. 18, primo paragrafo, sulle deleghe errate	oltre 1,0% mensile per cinque volte in un anno per tipologia di errore.

N. 66165

ALLEGATO 5

MINISTERO DELLE FINANZE

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto l'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che dispone che i versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del successivo comma 5;

Visto l'art. 19, comma 5 del citato decreto legislativo n. 241/1997 che prescrive che con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche;

Visto l'art. 24, comma 8 del citato decreto legislativo n. 241/1997 che dispone che le modalità del conferimento della delega e di svolgimento del servizio da parte delle banche sono definite mediante convenzione anche per il periodo transitorio e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, con il quale è stato emanato il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visti gli artt. 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

Il Direttore Centrale per la riscossione è delegato alla firma della convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana sulle modalità di conferimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari e di svolgimento del servizio da parte delle banche.

Roma, 27 aprile 1998

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 6

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
Comitato esecutivo
Riunione del 22 aprile 1998

(Omissis) .

N. 3 dell'ordine del giorno - Decisioni e deliberazioni di orientamento.

(Omissis) ...

d) Delega per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per la riforma delle modalità di pagamento dei tributi.

(Omissis) ...

Udito ciò il Comitato esecutivo, nell'approvare le linee della convenzione tra l'Associazione Bancaria Italiana ed il Ministero delle finanze sulle modalità di conferimento delle delege di pagamento relative ai versamenti unitari e di svolgimento del servizio da parte delle banche prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 241 del 1997, nonché della convenzione tra l'Associazione Bancaria Italiana ed il Consorzio Nazionale tra i Concessionari concernente la trasmissione dei flussi di rendicontazione relativi al servizio di conferimento delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari e di svolgimento del servizio da parte delle banche prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 241 del 1997, autorizza l'Associazione Bancaria Italiana a perfezionare detti atti negoziali, delegando per la firma, disgiuntamente, il Presidente, prof. Tancredi Bianchi, o il Direttore Generale, dott. Giuseppe Zadra.

(Omissis) ...

99A3100

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651392/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	annuale	L.	508.000
	semestrale	L.	289.000
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	annuale	L.	416.000
	semestrale	L.	231.000
Tipo A2	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
	annuale	L.	115.500
	semestrale	L.	69.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	annuale	L.	107.000
	semestrale	L.	70.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	annuale	L.	273.000
	semestrale	L.	150.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata *alle leggi ed ai regolamenti* regionali:		
	annuale	L.	106.000
	semestrale	L.	68.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	annuale	L.	267.000
	semestrale	L.	145.000
Tipo F	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
	annuale	L.	1.097.000
	semestrale	L.	593.000
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
	annuale	L.	982.000
	semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 2 5 0 0 9 6 0 9 9 *

L. 4.500